



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

D.Lgs. 102/2004 E SS. MM E II.

AVVISO

**SEGNALAZIONE DI DANNI DELLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA CALAMITÀ
O AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI ALLE CALAMITÀ NATURALI.**

Obiettivi: raccolta delle segnalazioni per la quantificazione dei danni alle strutture aziendali e per la perdita della produzione. La raccolta delle segnalazioni sarà utilizzata per la presentazione, da parte della Giunta regionale, della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui all'art. 5 del D.lgs 102/2004. Solo a seguito del Decreto ministeriale di declaratoria dell'avversità atmosferica eccezionale, l'impresa agricola danneggiata potrà effettuare domanda di aiuto secondo le disposizioni del successivo specifico avviso.

Destinatari dell'avviso: imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola che conducono superfici agricole.

Evento: nubifragi-grandinate-vento forte giugno-luglio 2026

Scadenza presentazione delle segnalazioni:

-per l'evento del 3 giugno 2026 a partire dal giorno 30 luglio 2026 fino al giorno 25 agosto 2026, ore 13.00;

-per gli eventi del 15/16 e 21 luglio 2026 a partire dal giorno 30 luglio 2026 fino al giorno 8 settembre 2026, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli

Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	3
3. Ambito territoriale	4
4. Requisiti della segnalazione	4
4.1 <i>Requisiti del soggetto che segnala il danno</i>	4
4.2 <i>Requisiti della segnalazione di danno</i>	4
4.2.1 <i>Danni da segnalare</i>	4
4.2.2 <i>Danni da non segnalare</i>	5
5. Fase della presentazione della segnalazione	5
5.1 <i>Modalità di presentazione delle segnalazioni</i>	5
5.2 <i>Termini per la presentazione delle segnalazioni di danno</i>	6
5.3 <i>Documentazione da allegare alla segnalazione</i>	7
5.3.1 <i>Comunicazioni del segnalante</i>	7
5.4 <i>Controlli</i>	8
6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	8

1. Definizioni

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FSN: Fondo di solidarietà nazionale di cui la D.Lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

MASAF (Ministero): Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA): è il Piano che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., determina l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione. Per l'anno 2023 il PGRA è stato adottato con DM MIPAAF n. 690710 del 22/12/2025 <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23918> e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 19/01/2026.

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale <http://www.sian.it/portale-sian/home.jsp>

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale <https://siar.regione.marche.it/siarweb/HomePage.aspx>

2. Obiettivi e finalità

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., sono previsti aiuti alle P.M.I. (piccole e medie imprese) e microimprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle strutture e mezzi di produzione connessi alle attività causati a seguito di calamità naturali o eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali.

Il presente avviso ha l'obiettivo di raccogliere le segnalazioni di danno alle imprese agricole o cooperative che svolgono attività di produzione agricola colpite al fine di stimare i danni e proporre l'attivazione degli aiuti previsti, delimitandone il territorio.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

3. Ambito territoriale

Le segnalazioni possono provenire dall'intero territorio della Regione Marche danneggiato dai nubifragi, vento forte, grandinate di giugno-luglio 2026.

4. Requisiti della segnalazione

4.1 Requisiti del soggetto che segnala il danno

La segnalazione di danno è effettuata dal rappresentante legale dell'impresa la quale precedentemente alla data dell'evento atmosferico che ha provocato i danni possedeva i seguenti requisiti:

- 1) essere un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola;
- 2) essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo;
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) dimostra la disponibilità delle superfici agricole delle produzioni danneggiate attraverso il fascicolo aziendale validato al 2026.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della segnalazione di danno, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il segnalante o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della segnalazione, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato nella segnalazione e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

4.2 Requisiti della segnalazione di danno

La segnalazione di danno deve consentire la determinazione dell'entità del danno.

L'impresa agricola segnala quanto occorso alla sua azienda per quanto connesso all'evento climatico avverso distinguendo²:

- Danni alle strutture, impianti, scorte
- Danni alle produzioni agricole.

4.2.1 Danni da segnalare

L'impresa agricola segnala:

- L'evento atmosferico eccezionale in connessione al danno provocato (tipologia e data);

² Ai sensi delle disposizioni del d.lgs 102/2004 e delle relative norme di esecuzione, l'attivazione delle misure di aiuto, sovvenzionate dal Fondo di Solidarietà Nazionale, per la compensazione del danno causato alle imprese agricole da calamità o evento atmosferico eccezionale, è prevista "... esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura..."

- Il costo di ripristino delle strutture per i danni connessi all'evento climatico allegando un preventivo o un computo metrico di massima, nel caso dei seguenti beni strumentali all'attività agricola:
 - Fabbricati e altri manufatti rurali (escluse le abitazioni)
 - Macchine ed attrezzature;
 - Impianti arborei;
 - Animali (scorte vive)
 - Concimi, foraggi, sementi, ecc... (scorte morte)
 - Strade poderali;
 - Terreni;
 - Altro (specificare)
- La % di danno alle produzioni agricole, vegetali e zootecniche, in relazione alla produzione standard delle stesse, indicando le dimensioni e l'identificazione dell'appezzamento colpito;
- La presenza di un'assicurazione stipulata per il danno segnalato e il relativo valore garantito;
- la % che il danno complessivo assume rispetto alla produzione standard totale aziendale (come da Fascicolo aziendale del proprio piano colturale dell'anno in corso).

Si evidenzia che le disposizioni normative attualmente vigenti prevedono l'attivazione di aiuti solo nel caso di danni a produzioni o beni non assicurabili ai sensi del Piano di gestione dei rischi di cui al D.Lgs 102/2004.

4.2.2 *Danni da non segnalare*

Non sono da segnalare:

- danni per beni al di fuori del territorio regionale;
- danni diversi da quelli previsti al par. 5.2.1.

5. Fase della presentazione della segnalazione

5.1 *Modalità di presentazione delle segnalazioni*

La segnalazione dovrà essere presentata esclusivamente sul SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di segnalazione;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della segnalazione da parte dell'interessato in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority³; è a carico degli interessati alla segnalazione la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte segnalazioni di danno presentate con altre modalità di trasmissione.

L'impresa agricola può presentare una sola segnalazione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la segnalazione o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

³ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

Oltre ai dati identificativi dell'interessato, la segnalazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- i. **di aver preso visione delle disposizioni dell'avviso pubblico e di accettarle;**
- ii. **di essere a conoscenza che la segnalazione di danno non ha in alcun modo valore di domanda di aiuto;**
- iii. **di essere a conoscenza che l'eventuale richiesta di aiuto (Domanda) potrà essere effettuata solo e soltanto una volta approvata, con Decreto ministeriale (MASAF), la declaratoria di avversità atmosferica eccezionale ai sensi dell'art. 6 del DLGS 102/2004 per la Regione Marche e, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal predetto decreto e dalle norme specifiche che stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione degli aiuti in questione (entro 45 giorni perentori dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana);**
- iv. di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano gli aiuti di cui all'art. 5 del D.lgs 102/2004 con particolare riferimento al comma 1⁴, al comma 4.ter⁵ e al comma 4. quinquies⁶;
- v. che l'impresa, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e detiene, regolarmente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- vi. di essere consapevole che, nel caso di impresa agricola con terreni siti in regioni diverse, la segnalazione di danno riguarda solo il territorio marchigiano;
- vii. di aver fedelmente dichiarato di avere stipulato o meno polizze assicurative o fondi mutualistici per i danni segnalati alle produzioni e strutture aziendali a causa dell'evento atmosferico.

5.2 Termini per la presentazione delle segnalazioni di danno

La segnalazione di danno può essere presentata

⁴ "Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche."

⁵ "Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata:

- a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
- b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti."

⁶ Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura

- per l'evento del 3 giugno 2026 a partire dal giorno 30 luglio 2026 fino al giorno 25 agosto 2026, ore 13.00;
- per gli eventi del 15/16 e 21 luglio 2026 a partire dal giorno 30 luglio 2026 fino al giorno 8 settembre 2026, ore 13.00

5.3 Documentazione da allegare alla segnalazione

Oltre alla Relazione sintetica sui danni occorsi e la valutazione del costo di ripristino delle strutture, impianti, scorte, attrezzature ecc.. da riportare direttamente nella segnalazione SIAR

vanno allegati

- preventivo o computo metrico di massima con riferimento al prezzario agricolo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Istruzioni-operative#Prezzario-PSR> o, in assenza della voce di costo, del prezzario regionale dei lavori pubblici <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici>, per valutare il costo di ripristino e di conseguenza il danno alle strutture, impianti, scorte ecc...;
- la documentazione fotografica relativa al danno segnalato (al massimo 1 foto significativa per tipologia di danno).

5.3.1 Comunicazioni del segnalante

Eventuali comunicazioni relative alla segnalazione presentata devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento delle verifiche (cfr paragr. 5.4) sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al segnalante viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC⁷.

⁷ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

5.4 Controlli

I dati delle segnalazioni saranno utilizzati dalla Regione per delimitare i comuni colpiti dagli eventi e definire la quantificazione della stima di danno ai fini dell'attivazione degli aiuti previsti dal D.Lgs 102/2004 o altre tipologie di aiuti che potranno essere disposte in merito.

Sulle segnalazioni di danno pervenute, sono svolti controlli a campione (5% delle segnalazioni pervenute) per definire la significatività del danno.

6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁸

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la richiesta di attivazione degli aiuti all'impresa agricola a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal D.Lgs del 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, oltre le specifiche norme di attuazione che rappresentano la base giuridica dell'aiuto di stato conforme al Reg. (UE) 2472/2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati oltre che al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai segnalanti il danno competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I segnalanti il danno possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

⁸ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.